

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

« Art. 13. I notari sono nominati a vita con decreto reale.

« Art. 14. Il cambio di residenza fra due notai che vi consentano può essere autorizzato con decreto reale, quando vi sia il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'appello. »

L'onorevole Spantigati propone a quest'articolo il seguente emendamento :

« Il cambio di residenza fra due notai che vi consentano può essere autorizzato con decreto reale sopra proposta delle Corti di appello, sentito il parere del Consiglio notarile. »

L'onorevole Spantigati ha facoltà di parlare.

SPANTIGATI. L'emendamento che propongo è dettato da queste considerazioni : il cambio di residenza fra due notai non deve essere troppo facilmente autorizzato, perchè vi possono essere interessi di terzi che debbono essere garantiti, dirimpetto anche all'accordo dei due notai che domandano il cambio. Io credo che non possa essere data facoltà al Governo di autorizzare questo cambio, se la Corte di appello non ne abbia riconosciuto l'opportunità, la convenienza del cambio e non vi abbia dato favorevole il suo parere.

Ma la proposta della Commissione, come altresì lo schema ministeriale, non si accontenterebbe del parere favorevole della Corte di appello, vorrebbe favorevoli egualmente ed il parere della Corte d'appello ed il parere del Consiglio notarile. Ora, pare a me che ad ogni giusta esigenza si dia soddisfazione quando sia del suo parere richiesto il Consiglio notarile, senza far necessità che sia questo parere favorevole a potere far luogo a codesto scambio di residenza.

Supponiamo il parere del Consiglio notarile contrario, favorevole invece il parere della Corte di appello : ma ciascun vede come, tra i due pareri, debba necessariamente avere prevalenza quello più autorevole della Corte di appello.

Si tenga conto che nel Consiglio notarile possono, per avventura, trovar luogo delle influenze meno legittime ; vi può essere simpatia od antipatia per una persona, e vi possono essere anche gelosie professionali che intervengano a disturbare l'imparzialità del parere.

Quindi pare a me che, quando s'impone la necessità di sentire il parere del Consiglio notarile, poi si lascia alla Corte d'appello di decidere sull'opportunità oppure no del cambiamento, sia risposto a tutte quelle che possono essere esigenze e cautele opportune a cotesto riguardo.

È in questo senso che ho formulato l'emendamento che raccomando ai voti della Camera.

VARE. (Della Commissione) Il cambio di residenza

fra due notai che vi consentano è, per sua natura, una grave eccezione che si fa alla carriera dei notai regolata dagli articoli 10, 11 e 12 che abbiamo testè votati.

È chiaro, tutti lo comprendono, essere facile che un giovane, il quale comincia la sua carriera in un piccolo paese, e desidera di mutarlo con una grande città, cerchi qualche vecchissimo notaio, il quale non abbia più speranze, e si accordi con lui per un cambio. Così da un momento all'altro questo giovane salta tutti gli altri aspiranti, già suoi colleghi, e si trova nella brillante condizione di entrare nella città, senza avere raggiunta una anzianità.

Dunque questa è una eccezione. L'articolo 14 ha per iscopo, tanto nella intenzione del Senato, che in quella del Governo e della Commissione, di moderare i casi nei quali sia ragionevole accordare questo cambio ; e fin qui siamo tutti d'accordo tanto l'onorevole Spantigati quanto la Commissione.

Se un pericolo c'è, conviene porre un riparo, e la Commissione conservò il progetto ministeriale, limitandosi ad escludere la indicazione tassativa di certi motivi, la quale pareva superflua. Ha creduto bene di richiedere il parere favorevole dei due Consessi, come si proponeva dal Ministero e dal Senato.

Io credo che non si debba sacrificare all'unico voto della Corte d'appello il consenso che si credeva necessario della rappresentanza notarile, vale a dire del rappresentante di tutti quei componenti del collegio notarile che hanno una carriera aperta. Per quanto sia autorevole il voto della Corte d'appello, io credo che il criterio della verità, il criterio della ragione eccezionale si debba affidare, non ad essa sola, ma al concorso dei due voti.

Come non mi parrebbe opportuno di accontentarsi del solo voto del Consiglio notarile, così non mi sembra opportuno abbandonare alla sola Corte d'appello l'alterare l'ordinamento della carriera dei notai.

Vorrei, come si è fatto da altri in altre circostanze, che mi si permettesse di invocare anch'io in questo caso l'autorità del Senato. Quell'alto Consesso, non senza ragione ha voluto il concorso di questi due elementi, perchè se da un solo Consiglio potrebbe temersi un errore, quando c'è il concorso dell'opinione di due Consessi, può ravvisarvisi più facilmente il criterio della verità.

Quel notaio, che è riuscito ad avere il cambio aspetterà che nascano delle vacanze. Non si toglie nulla perentoriamente a nessuno ; basta rendere difficile un'eccezione, che deve appunto essere difficile, perchè è un'eccezione a danno di terzi.